

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2019

È stata pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale 31.12.2018, n. 302, S.O. n. 62, la L. 30.12.2018, n. 145](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in vigore dal 1.01.2019, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nell'art. 1 del provvedimento.

Accanto al titolo di ciascuna notizia è presente un link che permette (con un click) di visualizzare il testo ufficiale del singolo provvedimento normativo oggetto di commento.

Clausola di salvaguardia Iva[c. 2](#)

- Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019; l'aliquota ridotta del 10% aumenterà al 13% dal 2020 e l'aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25,20% nel 2020 e al 26,50% dal 2021.

Aliquota Iva 10% dispositivi medici[c. 3](#)

- I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari sono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l'aliquota Iva del 10%.

Aliquota Iva 4% prodotti di panetteria[c. 4](#)

- L'aliquota Iva agevolata del 4% è estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.
- In particolare, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti o sostanze ammessi per la preparazione del pane (ex Titolo III Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi/in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche, le spezie di uso comune.

Accise carburanti[cc. 5 e 6](#)

- È bloccato l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020.

Interessi passivi delle imprese immobiliari[cc. 7 e 8](#)

- Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Estensione del regime forfetario[cc. 9-11](#)

- I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata).
- In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività.
- Non rilevano, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime gli ulteriori componenti positivi ("adeguamento") indicati in dichiarazione, per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.
- Il regime non può essere adottato dai soggetti che:
 - contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 - partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;
 - ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o lavoratore autonomo;
 - esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intersorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
- Sono, inoltre, state eliminate le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.01.2019.
- È stata eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime.
- In caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi dovrebbe essere possibile fruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015-2019.

Deducibilità Imu immobili strumentali[c. 12](#)

- È aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali.

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni[cc. 13-16](#)

- Dal 1.01.2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.
- I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro, dal 2020 (Flat-tax)[cc. 17-22](#)

- Dal 1.01.2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo (determinato con i criteri ordinari) un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20%.
- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi:
 - a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi (adeguamento) indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;
 - b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- Non possono applicare l'imposta sostitutiva:
 - a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
 - b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
 - c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
 - d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
 - e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
- I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
- I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
- I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Ripporto delle perdite per soggetti Irpef[cc. 23-26](#)

- La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, è modificata con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires (compensazione e riporto nel limite dell'80%), prevedendo il riporto illimitato delle perdite.
- Per le imprese in contabilità semplificata, diversamente dalle imprese in contabilità ordinaria, sono state, previste apposite disposizioni transitorie.
- La parte di perdite maturate nel 2017 in capo a soggetti in contabilità semplificata, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):
 - sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
 - sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
- Inoltre, le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito. Le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

Aumento detrazione per spese di mantenimento cani guida[c. 27](#)

- È aumentata da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021).

Tassazione agevolata utili reinvestiti

cc. 28-34

- A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un'aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali).
- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 è prevista la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota Ires del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma tra:
 - gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
 - il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
- Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433 C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
- Per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dal 1.01.2019 ex art. 102 Tuir, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018.
- Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato, per la maggior parte del periodo, a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.09.2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, c. 1, lett. b), n. 9) e 14), c.c. rispetto a quello del 2018.
- L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per gli enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
- Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
- I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
- Per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:
 - a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;
 - b) la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;
 - c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.
- Per le società e per gli enti soggetti Ires che partecipano al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale.
- In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.
- Le disposizioni sono applicabili, anche ai fini dell'Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti

operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'art. 2217, c. 2 C.C. siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

- Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Imposta sui servizi digitali

[cc. 35-50](#)

- È abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (web tax), che avrebbe dovuto essere operativa dal 1.01.2019. In sostituzione è istituita l'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%.
- Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:
 - a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
 - b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.
- L'imposta è applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
 - veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
 - messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
 - trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
- Si considerano:
 - ricavi non tassabili quelli derivanti dai servizi sopra evidenziati resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante;
 - ricavi tassabili se l'utente di un servizio tassabile è localizzato in Italia nel periodo d'imposta (anno solare).
- Un utente si considera localizzato in Italia se:
 - la pubblicità in questione, in caso di veicolazione su un'interfaccia digitale, figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato in Italia nel periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
 - in caso di servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, se:
 - il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo in Italia nel periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 - il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo diverso dal precedente, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo in Italia;
 - in caso di trasmissione di dati raccolti da utenti, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo in Italia per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

Ires enti senza scopo di lucro e Iacp

[cc. 51 e 52](#)

- È abrogata la riduzione alla metà dell'Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp).
- Il calcolo dell'acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria (24%).

Fatturazione elettronica non consentita per operatori sanitari

[cc. 53 e 54](#)

- Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse al Sistema TS possono essere utilizzate solo dalle pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Credito d'imposta adeguamento registratori di cassa per invio corrispettivi

[c. 55](#)

- Il contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi è direttamente concesso al soggetto obbligato all'invio, sotto forma di credito d'imposta compensabile (la disciplina previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d'imposta).
- Il contributo può essere attribuito per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi, entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio.

Fatturazione dei contratti di sponsorizzazione

[c. 56](#)

- È abrogato l'art. 10, c. 2 D.L. 119/2018, ai sensi del quale gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici, che applicano il regime forfetario opzionale, dovevano essere adempiuti dai cessionari.

Accise autotrasporto[cc. 57 e 58](#)

- Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori, in relazione all'aumento dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante.
- Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni.

Cedolare secca sugli immobili commerciali[c. 59](#)

- Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca (aliquota 21%).
- Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Iper ammortamento[cc. 60-65 e 229](#)

- È prorogato, anche per il 2019, l'iper ammortamento.
- Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina di favore.
- La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
- La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.
- È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.
- Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
 - possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
 - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Restano applicabili le disposizioni:
 - dell'art. 1, c. 93, Finanziaria 2016; pertanto, l'iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
 - dell'art. 1, cc. 35 e 36 della legge di Bilancio 2018, in base ai quali, per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:
 - sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
 - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni contenenti le maggiorazioni.

Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale[c. 66](#)

- La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31.10.2018, effettuate dal 1.01 al 31.05.2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30.11.2019 e il 16.06.2020.
- Per i soggetti che si avvalgono delle nuove disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2019.

Proroga detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde[cc. 67 e 68](#)

- Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018.
- È prorogata per il 2019 anche la detrazione Irlpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:
 - "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Finanziamenti a soci di cooperative[c. 69](#)

- È prorogata al 31.12.2023 la previsione di cui all'art. 112, c. 7 D.Lgs. n. 385/1993, in base alla quale possono continuare a svolgere la propria attività senza necessità di iscriversi all'Albo degli intermediari finanziari le società cooperative esistenti al 1.01.1996 e le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
 - non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
 - il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a euro 15 milioni;
 - l'importo unitario del finanziamento sia non superiore a euro 20.000;
 - i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo[cc. 70-72](#)

- Il credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.
- L'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa è ridotto da 20 a 10 milioni di euro.
- Sono indicate più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzo del bonus. In particolare:
 - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
 - sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo.
- Ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

Credito d'imposta riciclaggio plastica[cc. 73-77](#)

- Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
- Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.
- Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Credito d'imposta formazione 4.0[cc. 78-81](#)

- Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
- Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17.06.2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

Terzo settore: ex Ipab[c. 82](#)

- Nell'ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore è introdotta una disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Canone tv[c. 89](#)

- L'importo del canone tv è fissato, a regime, in misura pari a 90 euro.

Credito d'imposta per bonifica ambientale edifici e terreni pubblici**cc. 156-161**

- Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta nella misura del 65%.
- Il credito d'imposta spetta a:
 - persone fisiche ed enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
 - soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.
- Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Lo stesso non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap.
- Non operano i limiti:
 - di compensazione, pari a € 700.000 annui (ex art. 34 L. 388/2000);
 - di € 250.000 annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica**cc. 184-199**

- Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal D.L. 119/2018, affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi.
- Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.
- Le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:
 - 1) al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
 - 2) al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
 - 3) al 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.
- Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a euro 20.000.
- Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata la procedura di liquidazione (art. 14-ter L. 3/2012).
- I debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10% e le somme maturate a favore dell'agente della riscossione. A tal fine, alla dichiarazione di definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.
- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
- Il versamento delle somme può essere effettuato, alternativamente:
 - in unica soluzione entro il 30.11.2019;
 - in rate pari a: il 35% con scadenza il 30.11.2019, il 20% con scadenza il 31.03.2020, il 15% con scadenza il 31.07.2020, il 15% con scadenza il 31.03.2021 e il restante 15% con scadenza il 31.07.2021.
- In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'art. 19 Dpr 602/1973.
- Entro il 31.10.2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli rientranti nella definizione e la conseguente impossibilità di estinguere il debito.
- In caso di difetto dei requisiti, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione di definizione agevolata presentata, ove definibili ai sensi dell'art. 3 D.L. 119/2018, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso art. 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% delle predette somme, scade il 30.11.2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
- I debiti relativi ai carichi rientranti nella nuova definizione agevolata possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 193/2016 dalla L. 225/2016, e dell'art. 1, c. 5 D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della nuova definizione.
- L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi.
- All'esito del controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la

completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

- Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti della definizione agevolata e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

Rifinanziamento Sabatini-ter

[c. 200](#)

- Per incentivare l'acquisto di beni strumentali è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

Modifiche al regime dei Pir

[cc. 211-215](#)

- Modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti verso fondi di venture capital, nonché verso strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da Pmi. Si prevede l'innalzamento dal 5% al 10% della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine.

Incremento detrazioni per investimenti in start-up innovative

[c. 218](#)

- Per il 2019 le aliquote delle detrazioni (Irpef) e delle deduzioni (dal reddito imponibile) previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa aumentano dal 30% al 40%. Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.
- Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires le stesse aliquote sono aumentate, per il 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

Voucher manager

[cc. 228-231](#)

- Previsto per le PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Limite all'utilizzo del contante per turisti Ue – extraUe

[c. 245](#)

- È aumentato da 10.000 a 15.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante previsto dall'art. 3, c. 1 D.L. 16/2012, per l'acquisto di beni o di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti nell'UE o extraUE.

Agevolazioni per assunzioni nel Mezzogiorno

[c. 247](#)

- I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- Per tali soggetti l'esonero contributivo del 50%, di cui all'art. 1-bis, c. 1 D.L. 87/2018, è elevabile fino al 100%, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'art. 1, c. 118 L. 190/2014 (8.060 euro annui), ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione di tale disposizione sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

Proroga Cigs ILVA Taranto

[cc. 248-250](#)

- È prorogato per il 2019 il trattamento di CIGS, previsto inizialmente dal D.L. 243/2016, a favore dei dipendenti dell'ILVA di Taranto.

Proroga mobilità in deroga

[cc. 251-253](#)

- Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1.12.2017 al 31.12.2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
- A tali lavoratori, dal 1.01.2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno**cc. 273 e 274**

- Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un Comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva del 7%.
- L'opzione è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
- Le persone fisiche indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle Entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
- L'opzione è valida per i primi 5 periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
- L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
- L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
- L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
- Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
- I soggetti che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione del quadro RW e sono esenti dalle imposte ivi indicate (Ivite e Ivafe).

Congedo obbligatorio del padre lavoratore**c. 278**

- Il congedo obbligatorio retribuito, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l'anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1.01.2019 al 31.12.2019, nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31.12.2018).
- Anche per il 2019, inoltre, il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Cigs per piani di recupero occupazionale aree di crisi industriale complessa**c. 282**

- Sono stanziati nuove risorse per consentire alle Regioni interessate, anche per l'anno 2019, di concedere alle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell'art. 27 D.L. 83/2012, il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel limite massimo di 12 mesi.

Indennizzo rottamazione licenze commerciali**cc. 283 e 284**

- È riconosciuto a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1 D.Lgs. 207/1996, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune.
- A tal fine l'interessato deve presentare all'Inps una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo.
- In particolare, l'indennizzo spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - 62 anni di età (57 se donne);
 - iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.
- L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS che, dal 2019, ammonta a euro 513.
- È prorogato l'aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

Incentivo impiego di giovani autotrasportatori e detrazione Ires autotrasporto**cc. 291-295**

- A decorrere dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2020, ai conducenti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, spetta un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
- Le disposizioni si applicano:
 - a) ai conducenti che non abbiano compiuto il 35° anno di età al 1.01.2019, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;
 - b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- **Ai fini Ires**, alle imprese di autotrasporto spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a **1.500 euro** totali per ciascun periodo d'imposta.
- Il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi dal 1.01.2019, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti.
- Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso sono definite dal Ministero del Lavoro con apposito provvedimento.

Fatture elettroniche verso privati, consumatori finali**c. 354**

- I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti, solo su richiesta degli interessati.

Assunzioni a termine per ricerca e innovazione**c. 403**

- Sono esclusi dall'applicazione delle novità introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da:
 - università private, ivi comprese le filiazioni di università straniere;
 - istituti pubblici di ricerca;
 - società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione;
 - enti privati di ricerca;con lavoratori assunti per svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how, nonché di supporto all'innovazione o assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa.
- Tali contratti, pertanto, sono esclusi dalle nuove disposizioni in materia di:
 - contratto di lavoro a tempo determinato;
 - somministrazione a tempo determinato;
 - indennità di licenziamento;
 - contribuzione aggiuntiva contratto a tempo determinato.

Contrasto al lavoro sommerso e tutela della sicurezza sul lavoro**c. 445**

- Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può aumentare il proprio organico mediante l'assunzione di personale ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021.
- Sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
 - all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l'esclusione del datore di lavoro domestico;
 - all'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale;
 - al ricorso, da parte dell'utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge;
 - alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore;
 - agli appalti e ai distacchi non genuini;
 - alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale e agli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante;
 - al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell'orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero;
- Sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008, in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro.
- Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Tutela e sostegno della maternità**c. 485**

- In alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Maternità e smart working**c. 486**

- I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Bonus "Asilo nido"**c. 488**

- È aumentato da 1.000 a 1.500 euro su base annua il bonus "asilo nido" per il triennio 2019-2021.
- Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Rimborso della retribuzione per disabili da lavoro**c. 533**

- La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto.
- I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'Inail.
- Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a 1 anno.
- Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'Inail l'intero importo del rimborso.
- A decorrere dal 1.01.2019 l'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

Resto al sud**c. 601**

- È ampliata la platea di potenziali beneficiari della misura di sostegno "Resto al sud".

Bonus "cultura" 18enni**c. 604**

- È prorogato anche per il 2019 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Proroga con modifiche per Sport bonus**cc. 621-628**

- Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019, relative a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta del 65%.
- Il credito d'imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
- Ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- Non opera:
 - il limite di compensazione pari a euro 700.000 annui (art. 34 L. 388/2000);
 - il limite di euro 250.000 annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del modello Redditi.
- I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
- Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, deve essere altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Abolizione imposta unica concorsi pronostici e scommesse[cc. 638 e 1052](#)

- A decorrere dal 1.07.2019 sono soppressi l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi ex D.M. 179/2003 (Totocalcio, IL9, Totogol) e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive ex D.M. 278/99, nonché il diritto fisso di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 L. 412/91 relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi.
- A decorrere dal 1.01.2019 l'imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998 si applica a:
 - giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e gioco del Bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
 - scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
 - scommesse a quota fissa su eventi simulati nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Esenzione imposta di bollo associazioni e società sportive[c. 646](#)

- L'esenzione dall'imposta di bollo è estesa anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.

Concessione gratuita terreni a giovani agricoltori[cc. 654 e 656](#)

- A favore di soggetti in possesso di precisi requisiti è prevista:
 - l'assegnazione a titolo gratuito di alcuni terreni agricoli statali o di proprietà di enti pubblici già destinati all'alienazione o locazione;
 - la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno concesso gratuitamente.

Percentuali di compensazione per il legno[c. 662](#)

- È previsto l'innalzamento, a partire dall'anno 2019, delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di:
 - legno;
 - legname da ardere.

Sostegno al reddito per la pesca marittima[cc. 673, 674 e 803](#)

- Con l'intento di sostenere il reddito dei dipendenti da imprese della pesca marittima, nonché i soci di cooperative della piccola pesca, è disposta l'erogazione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un massimo di 30,00 euro.
- L'indennità è prevista
 - nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
 - per il solo anno 2019, nel limite di spesa di 11 milioni di euro.
- Apposito decreto definirà le modalità di pagamento dell'indennità.

Accise birra e birrifici artigianali[cc. 689-691](#)

- La misura dell'accisa sulla birra passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato.
- Sono semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione (quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri): per tale birra l'accisa è ulteriormente decurtata del 40%.

Raccolta occasionale di tartufi e prodotti selvatici non legnosi[cc. 692-699](#)

- I redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (quando i corrispettivi per la vendita dei beni non superano i 7.000 euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30 (esempio: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva **dell'Irpef** (e relative addizionali), pari a **100 euro**.
- I raccoglitori occasionali, inoltre, sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
- L'imposta sostitutiva:
 - deve essere **versata entro il 16.02 dell'anno di riferimento** dai soggetti in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti rilasciato dalla Regione o altri enti subordinati;
 - non è applicabile ai soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
- Nei confronti dei soggetti che versano tale imposta sostitutiva, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è avvenuta, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 25-quater Dpr 600/1973, in base alla quale alle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi deve essere operata la ritenuta alla fonte:
 - sul corrispettivo pagato ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito;
 - a titolo d'imposta, pari all'aliquota Irpef del primo scaglione di reddito (23%);
 - con obbligo di rivalsa.
- Le cessioni di prodotti selvatici non legnosi e piante officinali spontanee non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita Iva ad alcun obbligo contabile. Inoltre, è previsto l'esonero dagli adempimenti Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (compresa la dichiarazione annuale) per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché dei raccoglitori di piante officinali spontanee che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000.
- I produttori agricoli, diversi dai soggetti esonerati di cui all'art. 34, c. 6 Dpr 633/1972 (produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno

2/3 dalla cessione di prodotti agricoli), che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi non ricompresi nella classe 02.30 e nell'art. 3, D.Lgs. 75/2018 (piante officinali spontanee) possono applicare il regime Iva speciale. Il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale.

- Alle cessioni di tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto ministeriale, si applica l'aliquota Iva del 4%. Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l'Iva al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica l'Iva al 10%.

Imprenditori agricoli e vendita al dettaglio

[cc. 700 e 701](#)

- Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

Trattamento fiscale dei familiari dell'imprenditore agricolo

[c. 705](#)

- I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente.

Bonus occupazionale per giovani eccellenze

[cc. 706-717](#)

- Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
- L'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
 - a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 30.06.2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
 - b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 30.06.2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
- L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
- L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.12.2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.
- L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche richieste.
- Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.12.2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
- L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
- Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis».

Zona franca urbana sisma Centro Italia

[c. 759](#)

- Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (art. 46 D.L. 50/2017) sono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della Zfu entro il 31.12.2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24.08.2016 non avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto). Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni è estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020.

Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari

[c. 762](#)

- Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 57-bis D.L. 50/2017 ("bonus pubblicità") sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Percorsi di alternanza scuola-lavoro[cc. 784-787](#)

- I percorsi in alternanza scuola - lavoro di cui al D. Lgs. 77/2005 sono ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:
 - non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
 - non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
 - non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
- Con decreto saranno definite le linee guida sui percorsi.

Riduzione crediti d'imposta[c. 805](#)

- Sono ridotte le misure dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti sale cinematografiche, agli esercenti attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese che realizzano prodotti editoriali e che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica.

Credito d'imposta edicole[cc. 806-809](#)

- Per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d'imposta (nella misura massima di 2.000 euro), parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività, nonché ad altre eventuali spese di locazione e altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
- L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.
- Il credito d'imposta:
 - è soggetto ai limiti relativi agli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
 - è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24.

Notificazioni a mezzo posta[cc. 813 e 814](#)

- In materia di notifica postale degli atti giudiziari:
 - è soppresso il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento;
 - il computo dei termini decorre dalla notifica per posta, qualora la data non risulti, sia incerta o diffonde, da quanto attestato sull'avviso dal punto di accettazione (in precedenza dell'ufficio postale) che lo restituisce;
 - in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo PEC, l'operatore effettua una copia digitale dell'avviso e provvede entro 5 giorni ad inviare copia dello stesso al mittente;
 - in caso di mancata consegna del piego al destinatario "in persona", l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente;
 - il piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo.

Rateizzazione rimborsi maggiorazioni imposta pubblicità[c. 917](#)

- I Comuni possono rateizzare, entro 5 anni dalla data in cui la richiesta dell'interessato è divenuta definitiva, il rimborso delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 2013-2018, rese inefficaci dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10.1.2018, n. 15.

Aumento imposta pubblicità[c. 919](#)

- I Comuni possono aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Rivalutazione dei beni d'impresa[cc. 940-950](#)

- Tutte le imprese (che non adottano i principi contabili internazionali) possono rivalutare i beni materiali e immateriali (esclusi i beni merce) e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017.
- È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del **16%** per i **beni ammortizzabili** e del **12%** per i **beni non ammortizzabili**; per l'affrancamento del **saldo attivo della rivalutazione**, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva.
- La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.
- Si applicano, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 e del relativo decreto attuativo n. 162/2001, del D.M. 86/2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 L. 311/2004.

Proroga esenzione Imu comuni terremotati Emilia-Romagna[c. 985](#)

- Nei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012 l'esenzione Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31.12.2019.

Proroga dei termini per versamenti sospesi per sisma in centro Italia[c. 991](#)

- È prorogato al 1.06.2019 il termine, da ultimo fissato al 16.01.2019, per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
- In caso di rateizzazione è elevato a 120 (anziché 60) il numero massimo di rate mensili da versare a decorrere dal 1.06.2019.

Proroga termini sisma Centro Italia[cc. 991-993, 997 e 998](#)

- Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto:
 - i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione entro il 1.06.2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1.06.2019;
 - gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 1.06.2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1.06.2019;
 - l'esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero è estesa fino al 2020;
 - i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e di quelle accertate dall'Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori riprenderanno a decorrere al 1.01.2020;
 - per le attività ivi localizzate (sede legale od operativa) non sono dovute l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche.

Esclusione Isee immobili inagibili[c. 986](#)

- Per il 2019 è prevista l'esclusione ai fini dell'indicatore ISEE del valore degli immobili, fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Zona franca urbana Genova[c. 1020](#)

- Le agevolazioni fiscali (esonero dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dalle imposte locali e dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali) che le imprese con la sede principale o una sede operativa all'interno della Zfu istituita nel territorio di Genova (a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi) possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all'interno del capoluogo ligure, in alternativa ai benefici previsti dagli artt. 3 e 4 D.L. 109/2018, sono concesse anche per il 2019.
- Tali esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, limitatamente al 1° anno di attività.

Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici[c. 1022](#)

- Per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i propri compiti di servizio pubblico non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Bonus malus emissioni CO2 autovetture nuove**cc. 1031-1047**

- Ai soggetti che acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia dal 1.03.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (Iva esclusa) è riconosciuto:
 - un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, pari a 6.000 euro per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a 2.500 euro per CO2 g/Km tra 21 e 70;
 - un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, pari a 4.000 euro per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a 1.500 euro per CO2 g/Km tra 21 e 70.
- Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
- Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.
- Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.
- Il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
- Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
- Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo:
 - rimborsano al venditore l'importo del contributo;
 - recuperano tale importo quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Non operano i limiti di compensazione pari a euro 700.000 annui (art. 34 L. 388/2000) e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi;
 - conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello della fattura di vendita, che deve essere trasmessa dal venditore.
- È previsto, inoltre, a carico dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica, il pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dall'1.03.2019 al 31.12.2021, così determinato:
 - € 1.100 per CO2 g/Km tra 161 e 175;
 - € 1.600 per CO2 g/Km tra 176 e 200;
 - € 2.000 per CO2 g/Km tra 201 e 250;
 - € 2.500 per CO2 g/Km superiore a 250.
- Tale imposta:
 - è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
 - non si applica ai veicoli per uso speciale;
 - è versata tramite modello F24 dall'acquirente richiedente l'immatricolazione.
- Per i soggetti che sostengono dal 1.03.2019 al 31.12.2021, spese relative all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, è riconosciuta una detrazione:
 - pari al 50% delle spese sostenute;
 - calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000;
 - ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
 - applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.
- Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

Tassa automobilistica per i veicoli storici**c. 1048**

- Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento**c. 1051**

- Dal 1.01.2019 aumentano dell'1,35% e dell'1,25% le aliquote del Preu applicabili, rispettivamente, agli apparecchi new slot e videolottery.

Disposizioni in materia di giochi, concorsi e pronostici**c. 1052**

- Dal 1.01.2019 l'imposta unica prevista dal D. Lgs. 504/1998 è stabilita:
 - per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore;
 - per le scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche), nelle misure del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
 - per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 22% della raccolta (al netto delle somme restituite in vincite al giocatore).

Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate**cc. 1053 e 1054**

- Sono rivalutabili, entro il 30.06.2019, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2019.
- L'imposta sostitutiva è pari all'11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola (anziché la precedente aliquota unica del 8%).
- È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere:
 - alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
 - al versamento dell'imposta sostitutiva.

Abrogazione Iri**c. 1055**

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 è abrogato il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (Iri), che, in sostanza, non risulta mai entrato in vigore.

Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione**cc. 1056 e 1065**

- La deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini Ires e Irap, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d'imposta 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.
- Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per il 2018 non si tiene conto del differimento.

Incentivi rottamazione per acquisto moto non inquinanti**cc. 1057-1064**

- Ai soggetti che, nel 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottamano un veicolo delle stesse categorie di cui sono proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.
- Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto all'acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
- Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, deve consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.
- Fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici devono conservare la seguente documentazione da trasmettere al venditore:
 - copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
 - copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare / certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
 - originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo Sportello telematico dell'automobilista.

Aumento acconto imposta sulle assicurazioni**c. 1066**

- La misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni è elevata all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% a partire dal 2021.

Deducibilità perdite su crediti in sede di prima applicazione lfrs 9**cc. 1067-1069**

- I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti "lfrs 9", iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari, in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile Ires e Irap per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'lfrs 9 e per il restante 90% in quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi.

Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali[cc. 1070 e 1071](#)

- I soggetti previsti dall'art. 2 D. Lgs. 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, possono (anziché devono) adottare i principi contabili internazionali (la facoltà è operativa a partire dall'esercizio precedente al 1.01.2019).

Tassazione dei tabacchi lavorati[cc. 1074-1078](#)

- È aumentata la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati.
- È incrementato anche l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti.

Ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali[c. 1079](#)

- Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del D.L. 225/2010 in materia di conversione in credito d'imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d'imposta 2017.
- La deducibilità di tali componenti è dilazionata in 11 anni, nelle seguenti misure:
 - 5% per il 2019;
 - 3% per il 2020;
 - 10% per il 2021;
 - 12% per il periodo 2022-2027;
 - 5% per il periodo 2028-2029.
- Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente al 1.01.2019, se di ammontare minore rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In tal caso la differenza è deducibile nel 2029.

Abrogazione Ace[c. 1080](#)

- L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata dal 2019.
- Si applica, in ogni caso, l'art. 3, c. 2 D.M. 3.08.2017 relativamente all'eccedenza ACE 2018, la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini Irap.

Imposta di registro[c. 1084](#)

- La norma della legge di Bilancio 2018 che ha modificato l'art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986), stabilendo che per la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non sono considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati, è qualificata espressamente come di interpretazione autentica (e, quindi, retroattiva).

Abrogazione deduzioni potenziate e credito d'imposta Irap[cc. 1085-1087](#)

- Nell'ambito della disciplina Irap sono abrogati:
 - la deduzione, per un importo fino a 15.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;
 - il credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 D.Lgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Imu-Tasi per immobili concessi in comodato – estensione al coniuge superstite[c. 1092](#)

- La riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado, che li utilizzano come abitazione principale, è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge in presenza di figli minori.

Revisione delle tariffe Inail[cc. 1121-1126](#)

- Con effetto dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2021 è prevista una riduzione dei premi e contributi Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe è disposta la riduzione:
 - per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.
- Inoltre, per consentire l'applicazione delle nuove tariffe:
 - il termine del 31.12.2018 per l'invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31.03.2019;
 - sono differiti al 16.05.2019 i termini relativi a:
 - a) domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
 - b) calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
 - c) denuncia delle retribuzioni.
- In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il pagamento della 1ª e della 2ª rata sono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16.05.2019.
- Inoltre, dal 1.01.2019, è stabilita:
 - la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 154 Dpr 1124/1965);
 - l'esclusione dei premi Inail dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all'11,50%);
 - la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.

Acconto cedolare secca[c. 1127](#)

- A partire dal 2021 la misura dell'acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) è innalzata al 100%.

Aumento acconto imposta di bollo[c. 1128](#)

- Dal 2021 la percentuale della somma che banche e assicurazioni devono versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al 95%, passa al 100%.

Contributo di sbarco nel comune di Venezia[c. 1129](#)

- In alternativa all'imposta di soggiorno il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso alla città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10 euro.

Proroga maggiorazione Tasi[c. 1133](#)

- Per il 2019 i Comuni possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.
- Si segnala la mancata proroga della sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali, per il 2019.

Registro agenti e rappresentanti[c. 1134](#)

- È disposta la proroga, fino al 31.12.2019 del termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese/REA da parte di:
 - agenti di affari in mediazione (art. 2 L. 39/1989);
 - agenti e rappresentanti di commercio (ex art. 2 L. 204/1985);
 - mediatori marittimi (ex artt. 1 e 4 L. 478/1968);
 - spedizionieri (ex art. 2 L. 1442/1941).

Proroga del passaggio dal Dmag all'Uniemens[c. 1136](#)

- È prorogata al 1.01.2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di inviare mensilmente, tramite il modello Uniemens, i dati finora contenuti nel DMAG.

Lo studio è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo.
Cordiali saluti.

Lucchesi Giuseppe